



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale – Modifica D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018 -

VISTO l'art. 4 del D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018 recante *“Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”*, registrato alla Corte dei Conti il 1 marzo 2018;

VISTO l'art. 2 del Decreto n. 361 del 6 agosto 2018 registrato alla Corte dei Conti il 14 agosto 2018;

VISTA la nota COMM.IMGT/IEM/041.2020 del 21 luglio 2020, della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio delle conferenze delle regioni e province autonome che nel rappresentare la difficile situazione registrata in alcune Regioni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, con ritardi nelle attività propedeutiche alla stipula delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti per l'affidamento dei lavori degli interventi di attrezzaggio tecnologico delle linee ferroviarie regionali non interconnesse alla rete nazionale dell'Allegato 1 del citato D.M. n. 361, ha richiesto di posticipare i termini stabiliti per le suddette Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti di 12 mesi;

Acquisita l'intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta in data 6 agosto 2020 con Atto 145/CSR;

DECRETA

Articolo 1

(Modifica del comma 1 dell'art 4 del D.M. n. 30 del 1.02.2018)

Il termine di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del medesimo decreto *“qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31.12.2020”*, è prorogato al 31.12.2021.

IL MINISTRO